



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 41, 27/1, lett. p), (sgambetto), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale
- Comitato Regionale Lombardo impugnato, sanziona il giocatore Sig. G. S. con la squalifica di una settimana (dal 3/4/2023 al 9/4/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 13 aprile 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali